



FISCO

2021



Wolters Kluwer

2. DETERMINAZIONE REDDITO IMPONIBILE E IMPOSTA

2.1.	CALCOLO DELL'IRPEF	2.6.	DETERMINAZIONE DEI REDDITI
2.1.1.	Scomputo ritenute	2.7.	CRITERI DI VALUTAZIONE
2.1.2.	Eccedenza a credito	2.7.1.	Valore normale
2.2.	CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI	2.7.2.	Valutazione proventi ed oneri in valuta estera
2.2.1.	Redditi soggetti a tassazione	2.8.	CONFERIMENTI IN SOCIETÀ
2.2.2.	Redditi non tassabili	2.9.	ALIQUOTE IRPEF
2.2.3.	Proventi derivanti da attività illecite	2.10.	ESONERI IRPEF
2.2.4.	Regime fiscale dei beni sequestrati	2.10.1.	Pensionati e redditi di terreni
2.3.	MOMENTO IMPOSITIVO	2.10.2.	Redditi fondiari non superiori a 500 euro
2.4.	PERIODO D'IMPOSTA		
2.5.	REDDITO COMPLESSIVO		
2.5.1.	Perdite		

2.1. CALCOLO DELL'IRPEF

L'imposta lorda è determinata applicando al **reddito complessivo**, al netto degli **oneri deducibili** (➔3.) (art. 10, D.P.R. n. 917/1986), le relative **aliquote** per scaglioni di reddito (➔2.9.) (art. 11, D.P.R. n. 917/1986).

L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le **detrazioni** previste per **carichi di famiglia** (➔4.) (art. 12, D.P.R. n. 917/1986), **per lavoro** (➔5.) (art. 13, D.P.R. n. 917/1986), per **oneri e spese** (➔6.) (➔7.) (artt. 15, 16 e 16-bis, D.P.R. n. 917/1986), nonché le altre detrazioni previste da specifiche disposizioni di legge.

Dall'imposta netta si detraggono (art. 22, c. 1, D.P.R. n. 917/1986):

- il **credito d'imposta** per le imposte pagate all'estero (➔33.1.) (art. 165, D.P.R. n. 917/1986) e gli altri crediti d'imposta (se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente può scegliere di scomputare l'eccedenza dall'imposta relativa al periodo d'imposta successivo oppure di chiederne il rimborso con la dichiarazione dei redditi);
- gli **acconti d'imposta**;
- le **ritenute** alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.

Schema di calcolo dell'IRPEF	
	REDDITO COMPLESSIVO (➔2.5.)
-	Oneri deducibili (➔3.)
-	Perdite anni precedenti deducibili (➔2.5.1.)
=	REDDITO IMPONIBILE
*	Aliquote IRPEF (➔2.9.)
=	IMPOSTA LORDA
-	Detrazioni per carichi di famiglia (➔4.)
-	Detrazioni per lavoro (➔5.)
-	Detrazioni per oneri e spese (➔6.)
-	Crediti d'imposta (➔16.)
-	Acconti d'imposta
-	Ritenute d'acconto
=	IMPOSTA NETTA

2.1.1. Scomputo ritenute

Dall'imposta lorda si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto.

Tipologia	Regole (art. 22, c. 1, D.P.R. n. 917/1986)
Ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.	Possono essere scomutate, alternativamente: - dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi; - dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.
Ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi.	Si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.
Ritenute operate sui redditi delle società di persone ed enti equiparati (art. 5, D.P.R. n. 917/1986).	Si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti, in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili.

Eccedenza a credito

2.1.2.

Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, l'eccedenza può essere (a scelta) (art. 22, c. 2, D.P.R. n. 917/1986):

- scomputata **in diminuzione** dall'imposta del periodo d'imposta successivo;
- chiesta a **rimborso** in sede di dichiarazione dei redditi.

Per i redditi **tassati separatamente**, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI

2.2.

Redditi soggetti a tassazione

2.2.1.

Il principio di tassazione ai fini IRPEF distingue tra:

- redditi **ricongiungibili** in una delle categorie disciplinate dal TUIR (D.P.R. n. 917/1986): devono essere considerati **redditi imponibili** ;
- redditi **non ricongiungibili** ad alcuna categoria: sono da considerarsi redditi **non tassabili** ai fini IRPEF.

I redditi imponibili ai fini IRPEF sono suddivisi in **6 categorie** (art. 6, D.P.R. n. 917/1986):

1. redditi **fondari** ( **10.**);
2. redditi **di capitale** ( **11.**);
3. redditi **di lavoro autonomo** ( **13.**);
4. redditi **di lavoro dipendente** ( **12.**);
5. redditi **d'impresa** ( **14.**);
6. redditi **diversi** ( **15.**).

Ai fini dell'imponibilità dei redditi tale classificazione è da considerarsi tassativa.

Tipo di reddito	Definizione	Riferimenti D.P.R. 917/1986
Terreni - Dominicale	Reddito medio ordinario del terreno adibito ad uso agricolo imputabile alla proprietà ( 10.2.2.)	artt. 27-31
Terreni - Agrario	Reddito medio ordinario del terreno agricolo imputabile all'organizzazione impiegata nell'esercizio dell'attività ( 10.2.3.)	artt. 32-35
Fabbricati	Reddito medio ordinario di ogni unità immobiliare urbana suscettibile di reddito autonomo, ad eccezione delle unità espressamente escluse ( 10.3.)	artt. 36-43
Capitale	Interessi e proventi derivanti da: - mutui, depositi, c/c, obbligazioni e titoli similari ( 11.3.); - rendite perpetue ( 11.4.1.); - compensi per prestazioni di fidejussione o garanzia ( 11.4.2.); - utili anche da associazione in partecipazione con apporto di capitale o di capitale e lavoro ( 11.2.);	artt. 44-48

Tipo di reddito	Definizione	Riferimenti D.P.R. 917/1986
	- proventi derivanti dalla gestione di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi (➔11.4.4.); - proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute (➔11.4.5.); - proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito (➔11.4.3.); - redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (➔11.4.6.); - redditi delle pensioni integrative e delle rendite vitalizie previdenziali, senza tenere conto dei rendimenti finanziari (➔11.4.7.); - redditi imputati al beneficiario del trust (➔11.4.8.); - interessi ed altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale.	
Lavoro dipendente e assimilati	- Reddito derivante da rapporti aventi ad oggetto prestazioni di lavoro subordinato (➔12.1.); - pensioni (➔12.1.); - redditi da lavoro dei soci di cooperative; (➔12.2.2.); - borse di studio (➔12.2.4.); - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (➔12.2.5.); - rendite vitalizie (➔12.2.6.); - altre fattispecie (➔12.2.8.).	artt. 49-52
Lavoro autonomo	- Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (➔13.1.); - redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo (➔13.3.).	artt. 53-54
Impresa	Redditi derivanti dall'esercizio di imprese commerciali (➔14.)	artt. 55-66
Diversi	- Cessioni di aree edificabili o immobili (➔15.2.1.) (➔15.2.2.); - cessione di partecipazioni societarie e capital gain (➔15.3.); - premi e vincite (➔15.4.1.); - redditi fondiari non determinabili catastalmente (➔15.4.2.); - redditi di immobili situati all'estero (➔15.4.3.); - utilizzazione di brevetti, opere dell'ingegno e formule (➔15.4.4.); - concessione in usufrutto, sublocazione di beni di immobili e di aziende (➔15.4.9.); - redditi derivanti dalla concessione in godimento di beni d'impresa a soci e familiari (➔15.4.5.); - attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (➔15.4.6.) (➔15.4.7.); - indennità di trasferta e simili per attività sportive dilettantistiche ed altre attività (➔15.4.8.); - altri redditi.	artt. 67-71

2.2.2. Redditi non tassabili

Alcune tipologie di redditi sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile e, quindi, **non soggetti ad IRPEF** (art. 3, c. 3, D.P.R. n. 917/1986).

Redditi esenti	- Pensioni di guerra; - alcune borse di studio (➔12.1.8.); - somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (art. 1, c. 336, Legge n. 296/2006); - compensi percepiti dai componenti dei seggi elettorali per le consultazioni elettorali e referendarie, in Italia e all'estero (Legge n. 53/1990), tranne quelli tassabili percepiti dai componenti degli uffici elettorali centrali (ris. 11 aprile 2008 n. 150/E); - pensioni sociali; - rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; - pensioni, assegni indennità di accompagnamento e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
-----------------------	--

	- maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista per i soggetti con redditi minimi (art. 1, Legge n. 544/1988); - compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 10.000,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche; - indennità corrisposte a titolo di risarcimento di un danno consistente in una perdita patrimoniale (c.d. danno emergente); - altre ipotesi previste da disposizioni specifiche (ad esempio, il reddito dei fabbricati non locati soggetti a IMU (➔10.3.7.) o il reddito dei terreni di coltivatori diretti e IAP per gli anni 2017-2019 (➔10.2.19.).
Assegni	- Assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (l'esenzione vale anche per gli assegni destinati al mantenimento dei figli naturali - circ. 13 maggio 2011, n. 20/E); - assegno di divorzio non periodico, cioè stabilito dal tribunale e corrisposto al coniuge in un'unica soluzione (ris. 15 giugno 2009, n. 157/E); - assegni familiari e somme sostitutive o integrative nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge; - assegni di maternità per donne non lavoratrici (art. 74, D.Lgs. 151/2001).
NAspl	Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio (art. 1, c. 12, Legge n. 160/2019).
Altre tipologie	- Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; - redditi soggetti a imposta sostitutiva.

Somme risarcitorie

A fini fiscali, il discrimine è rappresentato dalla natura del danno da risarcire, e precisamente se il danno in questione sia diretto a risarcire un **danno emergente** o piuttosto un **lucro cessante**.

Pertanto, in linea generale (art. 6, c. 2, D.P.R. n. 917/1986):

- sono **tassate** le **indennità** conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, che, se percepiti, avrebbero costituito redditi in capo al percipiente (**lucro cessante**);
- sono **escluse** da tassazione le somme percepite a titolo di risarcimento di **danno emergente**, in quanto riferite alla mera perdita patrimoniale subita dal soggetto.

Danno emergente - Rientrano nella definizione di "danno emergente" e, quindi, **non sono tassabili**:

- somme corrisposte a seguito della stipula di **accordi transattivi con le banche** (ris. 18 dicembre 2017, n. 153/E);
- **indennizzi** erogati dal fondo di solidarietà a favore di soggetti **vittime** della risoluzione di taluni **istituti di credito** - c.d. decreto salvabanche (ris. 12 gennaio 2017, n. 3/E);
- **contributi erogati** da enti privati di previdenza e assistenza ai professionisti, propri assicurati, **per calamità naturali** che hanno procurato danni ad immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale (circ. 13 maggio 2011, n. 20/E);
- somme liquidate a titolo di **perdita di chance professionali** se l'interessato è in grado di fornire - in conformità alle indicazioni della Suprema Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., 24 marzo 2006, n. 6572) - prova concreta dell'esistenza e dell'ammontare di tale danno (ris. 22 aprile 2009, n. 106/E); se le somme sono fissate in via forfetaria, costituiscono lucro cessante e sono, pertanto, tassate (ris. 7 dicembre 2007, n. 356/E);
- **penali** erogate per il **mancato rilascio** nei termini contrattuali **dell'immobile** dato in comodato o in locazione (circ. 12 giugno 2002, n. 50/E);
- **indennizzi** percepiti dai **soggetti danneggiati** da complicazioni di tipo irreversibile a causa di **vaccinazioni obbligatorie**, trasfusioni, ecc. (ris. 15 aprile 1994, n. III-5-393).

Lucro cessante - Il **rimborso** per il mancato guadagno giornaliero corrisposto ai **volontari lavoratori autonomi** costituisce, per espressa previsione normativa, "**lucro cessante**" per il percipiente, in quanto sostitutivo del mancato guadagno giornaliero, a nulla rilevando l'attività volontaria effettivamente svolta dal professionista (risposta a interpello 7 novembre 2019, n. 474).

Relativamente ai **trattamenti assistenziali** corrisposti dall'INAIL ai **titolari di reddito agrario** valgono le seguenti regole (ris. 18 aprile 2001, n. 50/E):

- sono sostitutivi di redditi agrari;
- non sono soggetti all'applicazione di ritenute alla fonte;
- i soggetti titolari degli stessi sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per indicare l'imponibile determinato su base catastale;
- le ritenute eventualmente subite devono essere riconosciute in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto l'ammontare del trattamento assistenziale (reddito sostitutivo) è assorbito nella determinazione forfettaria del reddito agrario dichiarato.

2.2.3. Proventi derivanti da attività illecite

Classificazione redditi da attività illecite

Rientrano nelle categorie di reddito **tassabile** ai fini IRPEF (➔2.2.1.) se in esse classificabili, i **proventi derivanti** da fatti, atti o attività qualificabili come **illecito civile, penale o amministrativo** se non già sottoposti a sequestro o confisca penale (art. 14, c. 4, Legge n. 537/1993); in alcuni casi è prevista anche l'indeducibilità dei relativi costi.

I redditi derivanti da tali attività sono determinati secondo le disposizioni riguardanti **ciascuna categoria**.

Se, invece, non possono essere classificati in una delle altre categorie vanno inquadrati, anche ai fini della loro determinazione, nella categorie dei redditi diversi (art. 36, c. 34-bis, D.L. n. 223/2006).

In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia penale (art. 331 c.p.p.) per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento.

Possono considerarsi proventi illeciti:

1. attività di **prestiti** ad interessi **usurari** (Cass. 14 novembre 2002, n. 15984, 24 luglio 2013, n. 17953 e 25 maggio 2011, n. 11460);
2. somme percepite a titolo di **tangente** (Cass. 18 gennaio 2008, n. 1058);
3. proventi dell'attività di **prostituzione** svolta autonomamente (Cass. 27 luglio 2016, n. 15596);
4. ricavi del **gioco d'azzardo** (Cass., ord. 19 luglio 2006, n. 16504; sent. 11 settembre 2003, n. 13305).

Tali regole si applicano in relazione ai costi e alle spese sostenuti **a partire dal 1° gennaio 2003** (Legge n. 289/2002) e non hanno, quindi, effetto retroattivo (circ. 26 settembre 2005, n. 42/E).

Inoltre, la disciplina è applicabile in sede di determinazione del **reddito d'impresa** e di **lavoro autonomo** e, in generale, con riferimento a quelle fattispecie reddituali per le quali la norma tributaria prevede la deducibilità delle spese specificamente inerenti alla produzione del reddito.

Deducibilità dei costi da delitto non colposo - Nella determinazione dei redditi soggetti ad IRPEF **non sono ammessi in deduzione** i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo (ad esempio, una spesa finalizzata alla corruzione di un pubblico ufficiale ai fini dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, così come le spese postali sostenute per realizzare truffe) se si verifica una delle seguenti **condizioni**:

- il pubblico ministero ha esercitato l'**azione penale**;
- il giudice ha emesso il decreto che dispone il **rinvio a giudizio** (art. 424 c.p.p.) o, comunque, una sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) per prescrizione del reato di cui all'art. 157 c.p., sempre che il contribuente non abbia rinunciato alla prescrizione (art. 14, c. 4-bis, Legge n. 537/1993).

Spetta il **rimborso** delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione e dei relativi interessi se interviene:

- una sentenza definitiva di **assoluzione** (art. 530 c.p.p.);
- una sentenza definitiva di **non luogo a procedere** fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione del reato;
- una sentenza definitiva di **non doversi procedere** (art. 529 c.p.p.).

Il rimborso spetta anche nel caso in cui il pagamento è avvenuto mediante gli istituti definitivi (accertamento con adesione, acquiescenza, ecc.).

L'**indeducibilità** riguarda i soli delitti non colposi, mentre fa salva la deducibilità degli oneri correlati al compimento dei delitti colposi.

L'indeducibilità va **riferita** ai costi di tutti i **fattori produttivi** che si pongano in un **rapporto diretto con il delitto**, mentre i costi per l'acquisto di beni o servizi sostenuti nell'esercizio dell'ordinaria attività d'impresa devono considerarsi deducibili se non direttamente utilizzati nell'esercizio dell'attività delittuosa (circ. 3 agosto 2012, n. 32/E). Si pensi al caso di una società autorizzata all'attività di smaltimento di rifiuti che abbia, tuttavia, smaltito anche rifiuti rientranti in categorie non autorizzate e, per questo, abbia sostenuto costi diretti alla commissione del relativo delitto ambientale. In tale ipotesi l'Amministrazione finanziaria potrà procedere al recupero dei soli costi correlati al delitto ambientale; saranno, invece deducibili, secondo le regole generali, i componenti negativi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti autorizzati.

L'indeducibilità riguarda, altresì, la quota dei **costi afferenti all'ordinaria attività** che abbiano avuto un **rapporto di strumentalità** con la **commissione del reato**, seppur sostenuti non esclusivamente per il compimento dello stesso, compresi interessi passivi, accantonamenti, sopravvenienze passive, ammortamenti, minusvalenze ecc.

Costi per operazioni inesistenti - In merito alla deducibilità dei costi sostenuti per operazioni inesistenti occorre fare una netta distinzione tra costi **soggettivamente** (il caso tipico è quello delle frodi carosello) o **oggettivamente** inesistenti (art. 8, c. 2, D.L. n. 16/2012; circ. 3 agosto 2012, n. 32/E; circ. Assonime 28 settembre 2012, n. 25).

Tipo di operazione	Regole
Soggettivamente inesistente	L'indeducibilità non trova applicazione: i relativi costi sono deducibili, sempreché ricorrano i requisiti generali di deducibilità (es. effettività, inerenza, competenza ecc.). Infatti, anche in presenza del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), il costo esposto nella fattura soggettivamente inesistente non rappresenta, solo per tale motivo, quello dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per la commissione del reato stesso. Rimangono applicabili le regole generali in materia di detrazione dell'IVA. Pertanto, con riferimento alle fatture passive soggettivamente inesistenti, permane l'indeducibilità dell'IVA ove il contribuente non dimostri la sua buona fede e quindi l'estraneità alla frode.
Oggettivamente inesistente	In caso di beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, i componenti positivi direttamente correlati alle spese relative a tali beni o servizi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi (il versamento va effettuato con il mod. F24 utilizzando il cod. tributo 9695 - ris. 7 agosto 2012, n. 83/E). Se non ci sono componenti positivi di reddito direttamente afferenti a componenti negativi relativi a operazioni inesistenti, ovvero nel caso in cui questi ultimi siano di ammontare superiore ai correlati componenti positivi, l'indeducibilità dei componenti negativi, o della quota di questi ultimi eccedente i correlati componenti positivi, determina invece l'applicazione delle ordinarie sanzioni, quali quelle per infedele dichiarazione. Operando la non imponibilità nei limiti dell'ammontare dei costi non ammessi in deduzione, l'eventuale differenza dei componenti positivi deve necessariamente continuare a considerarsi imponibile. Ai fini dell'IVA, è indetraibile, in ogni caso, l'imposta relativa alle fatture per operazioni inesistenti per l'acquirente/committente, mentre per il venditore/prestatore resta dovuta per l'intero ammontare esposto in fattura.

Regime fiscale dei beni sequestrati

2.2.4.

I **redditi derivanti dai beni sequestrati** continuano ad essere **assoggettati a tassazione** con riferimento alle categorie di reddito IRPEF (➔2.2.1.) con le medesime modalità applicate prima del sequestro (art. 51, D.Lgs. n. 159/2011).

2. DETERMINAZIONE REDDITO IMPONIBILE E IMPOSTA

Se il sequestro si protrae **oltre il periodo d'imposta** in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla **residua frazione** di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è **determinato**, ai fini fiscali, **in via provvisoria** dall'amministratore giudiziario.

Quest'ultimo è tenuto, nei termini ordinari, al **versamento** delle relative imposte, nonché agli **adempimenti dichiarativi** e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta.

In caso di **confisca**, la tassazione operata in via provvisoria si considera **definitiva**.

In caso, invece, di **revoca del sequestro** l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria ed il cui versamento, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti, è stato sospeso.

Immobili - Durante la vigenza dei provvedimenti di **sequestro e confisca** e, comunque, fino all'assegnazione o destinazione dei beni cui si riferiscono, è **sospeso il versamento di imposte**, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi (art. 51, c. 3-bis, D.Lgs. n. 159/2011). Pertanto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile i redditi prodotti dai beni immobili situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del D.P.R. n. 917/1986 in materia di redditi di natura fondiaria (artt. 25-43 e 70, D.P.R. n. 917/1986) e proventi immobiliari (art. 90, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

Essendo la "sospensione" limitata al "versamento", ne consegue che, anche con riguardo ai beni immobili, non viene meno, in capo all'amministratore giudiziario, l'obbligo di adempiere agli ulteriori oneri fiscali, compresi quelli dichiarativi, durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva (circ. 30 dicembre 2014, n. 31/E).

Gli atti e i contratti relativi a tali immobili **sono esenti dalle imposte di registro**, ipotecarie e catastali e di bollo.

Anche se il **reddito degli immobili** non concorre alla determinazione del reddito imponibile, lo stesso deve comunque essere **esposto in dichiarazione** dei redditi, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria la liquidazione dell'imposta dovuta in caso di revoca della misura cautelare (circ. 30 dicembre 2014, n. 31/E).

2.3. MOMENTO IMPOSITIVO

I **redditi**  possono essere assoggettati a tassazione in base ad uno dei seguenti criteri:

- cassa;
- competenza;
- titolarità.

Criterio	Modalità di funzionamento	Categorie di reddito assoggettate
Cassa	I redditi sono disponibili (e, quindi, imponibili) al momento della loro percezione	Redditi di lavoro dipendente Redditi di lavoro autonomo Redditi di capitale (salva l'applicazione per il regime del risparmio gestito) Redditi diversi (salva l'applicazione per il regime del risparmio gestito)
Competenza	I redditi sono imponibili in base alla loro competenza economica , a prescindere dalla loro effettiva percezione	Redditi d'impresa
Titolarità	Si tiene conto della mera disponibilità del bene in base alla proprietà del medesimo o ad un altro diritto reale, a prescindere dalla percezione.	Redditi fondiari

2.4. PERIODO D'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per anni solari (**1° gennaio - 31 dicembre**), a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma (art. 7, D.P.R. n. 917/1986). In ciascun periodo d'imposta, pertanto, devono essere imputati i redditi complessivi prodotti dal contribuente.

I redditi vanno **attribuiti all'intero anno solare**, secondo le regole proprie della categoria di appartenenza, anche se il tempo occorso per la loro produzione è stato inferiore all'anno e anche in caso di nascita o decesso del contribuente nel corso dell'anno (ris. 3 luglio 1975, n. 2/332).

A tale principio sono previste solo due **eccezioni**:

- il **riporto delle perdite** di anni precedenti previsto per le imprese in contabilità ordinaria (➔2.5.);
- la possibilità di **compensare**, in sede di versamento, il debito d'imposta dell'anno corrente con eventuali crediti d'imposta dell'anno precedente.

REDDITO COMPLESSIVO

2.5.

La **base imponibile** su cui applicare l'imposta è costituita dal **reddito complessivo** prodotto dal contribuente nel **periodo d'imposta** (art. 8, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Il reddito può essere **negativo** nel caso in cui le perdite superino i redditi.

Non concorrono a formare il reddito complessivo le somme percepite a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai **familiari partecipanti all'impresa** (art. 60, D.P.R. n. 917/1986).

Redditi		Redditi dei terreni (➔10.2.)
	+	Redditi dei fabbricati (➔10.3.)
	+	Redditi di lavoro dipendente (➔12.)
	+	Redditi di lavoro autonomo (➔13.)
	+	Redditi d'impresa (➔14.)
	+	Redditi diversi (➔15.)
Perdite	-	Perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in regime semplificato (➔2.5.1.)
	-	Perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni (➔2.5.1.)
	=	REDDITO COMPLESSIVO

Perdite

2.5.1.

Con effetto dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017, la disciplina sulle **perdite**  dei soggetti IRPEF (art. 8, D.P.R. n. 917/1986) è stata modificata, ma solo per le imprese, permettendo il **riporto illimitato** delle perdite, a prescindere dal regime contabile adottato.

Perdite di esercenti arti e professioni

Possono essere utilizzate a riduzione del reddito complessivo, sino a concorrenza di quest'ultimo. L'eccedenza non utilizzata non può essere "riportata" ai periodi d'imposta successivi (art. 8, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

Dunque, resta ferma la regola secondo cui gli esercenti arti e professioni possono scomputare le perdite realizzate nell'esercizio in corso dai redditi di altra natura effettuando la diretta riduzione del reddito complessivo.

Perdite di imprese

Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Pertanto, con effetto dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017 (periodo d'imposta 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare):

- le imprese in contabilità semplificata sono incluse nel novero dei soggetti che possono riportare le perdite **negli esercizi successivi**;

2. DETERMINAZIONE REDDITO IMPONIBILE E IMPOSTA

- è modificata la disciplina delle perdite per i soggetti IRPEF in **contabilità ordinaria** (imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice), eliminando il limite quinquennale alla riportabilità delle perdite e introducendo invece il limite secondo cui le perdite ottenute nell'esercizio d'impresa sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell'80% dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in essi.

CASO 1 - Perdita di società di persone

Si supponga il caso di una Snc con due soci A (partecipazione al 60%) e B (partecipazione al 40%) che, nel periodo d'imposta x abbia conseguito una perdita di 50.000 euro.

I soci A e B non possiedono altri redditi d'impresa.

Nel periodo d'imposta x+1, la società consegue un reddito pari a 60.000 euro.

In tal caso si avrà:

1) Periodo d'imposta x:

Perdita attribuita dalla snc al socio A: $50.000 \times 60\% = 30.000$ euro

Perdita attribuita dalla snc al socio B: $50.000 \times 40\% = 20.000$ euro

2) Periodo d'imposta x+1:

Reddito attribuito dalla snc al socio A: $60.000 \times 60\% = 36.000$ euro

Plafond massimo disponibile per il socio A: $(36.000 \times 80\%) = 28.800$ euro

Reddito netto del socio A: $36.000 - 28.800 = 7.200$ euro

Reddito attribuito dalla snc al socio B: $60.000 \times 40\% = 24.000$ euro

Plafond massimo disponibile per il socio B: $(24.000 \times 80\%) = 19.200$ euro

Reddito netto del socio B: $24.000 - 19.200 = 4.800$ euro

Per entrambi i soci, il plafond disponibile (28.800 euro per A e 19.200 euro per B) è minore della perdita a loro attribuita nel periodo d'imposta x (30.000 euro per A e 20.000 euro per B). Pertanto, la compensazione avviene nel limite di tali plafond.

Compensazione perdite di periodo con altri redditi d'impresa

Le perdite del periodo possono compensare eventuali ulteriori redditi d'impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo d'imposta derivanti o dall'esercizio di attività d'impresa in forma individuale, o dalla partecipazione a società di persone o, infine, dalla partecipazione a Srl in regime di trasparenza fiscale (art. 116, D.P.R. n. 917/1986). In questi casi, la compensazione **non è soggetta al limite dell'80%**.

CASO 2 - Perdita compensata con altro reddito del periodo

Si supponga il caso di una Snc con due soci A (partecipazione al 60%) e B (partecipazione al 40%) che, nel periodo d'imposta x abbia conseguito una perdita di 60.000 euro.

Il socio A, nello stesso periodo d'imposta x, ha anche redditi derivanti da impresa individuale per 50.000 euro.

In tal caso:

1) per il socio A si avrà:

Perdita attribuita dalla snc al socio A: $60.000 \times 60\% = 36.000$ euro

Reddito netto del socio A: $50.000 - 36.000 = 14.000$ euro

2) al socio B si attribuirà la perdita di 24.000 euro che potrà eventualmente scomputare l'anno seguente, nel limite dell'80% dell'eventuale reddito attribuitogli dalla Snc.**Disciplina transitoria**

Sono previste due diverse **discipline transitorie**:

- la prima applicabile solo alle **imprese in contabilità semplificata** (**➡14.6.**) (art. 1, c. 25, Legge n. 145/2018);
- l'altra di **carattere generale** (art. 1, c. 26, Legge n. 145/2018).

Per le imprese in **contabilità semplificata** le perdite:

- del periodo d'imposta 2018, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al **40%** e al **60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al **60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

CASO 3 - Perdita soggetti in contabilità semplificata - Disciplina transitoria

Si supponga il caso di una impresa individuale in contabilità semplificata che presenta la seguente situazione:

	Periodo d'imposta			
	2018	2019	2020	2021
Reddito o (perdita) d'impresa in euro	(40.000)	30.000	20.000	40.000

L'utilizzo delle perdite avverrà nel seguente modo:

1) **Reddito 2019** = 30.000 euro

- Perdita utilizzabile = $(30.000 \text{ euro} \times 40\%) = 12.000 \text{ euro}$
- Reddito netto = $(30.000 - 12.000) = 18.000 \text{ euro}$
- Perdita residua = $40.000 - 12.000 = 28.000 \text{ euro}$

2) **Reddito 2020** = 20.000 euro

- Perdita utilizzabile = $(20.000 \text{ euro} \times 60\%) = 12.000 \text{ euro}$
- Reddito netto = $(20.000 - 12.000) = 8.000 \text{ euro}$
- Perdita residua = $28.000 - 12.000 = 16.000 \text{ euro}$

3) **Reddito 2021** = 40.000 euro

- Perdita utilizzabile = $(40.000 \times 80\%) = 32.000 \text{ euro} > 16.000 \text{ euro}$
- Reddito netto = $(40.000 - 16.000) = 24.000 \text{ euro}$
- Perdita residua = 0.

L'altra disciplina transitoria di **carattere generale** si applica alle perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata in base alle regole previgenti alle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019.

In particolare, è disposto che tali perdite sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

- nei periodi di imposta 2018 e 2019: in misura **non superiore al 40%** dei medesimi redditi, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura **non superiore al 60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Le **limitazioni** previste dal regime transitorio in relazione all'utilizzo delle perdite prodotte negli anni 2017, 2018 e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata **si applicano** anche se l'impresa abbia **successivamente adottato la contabilità ordinaria**. Infatti, la limitazione prevista dalla norma intende colpire l'ammontare delle perdite maturate nel 2017 dalle imprese in contabilità semplificata per effetto dell'introduzione del regime di cassa e, quindi, opera indipendentemente dall'eventuale e successiva opzione per il regime di contabilità ordinaria (circ. 10 aprile 2019, n. 8/E).

DETERMINAZIONE DEI REDDITI

2.6.

I redditi (e le perdite) che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati **distintamente per ciascuna categoria** (art. 9, c. 1, D.P.R. n. 917/1986).

Per ogni singola categoria reddituale sono previsti **autonomi criteri** di determinazione della base imponibile e il reddito complessivo è costituito dalla **somma algebrica** di tutti i redditi prodotti dalla persona fisica.

Costituiscono **redditi della stessa categoria** di quelli cui si riferiscono:

- i proventi conseguiti in **sostituzione di redditi**, anche per effetto di cessione dei relativi crediti;
- le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di **risarcimento di danni** consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- gli **interessi moratori** e interessi per dilazione di pagamento;
- i proventi derivanti da fatti, atti o attività **illecite** (➔2.2.3.).

Mentre per le **persone fisiche** e per gli **enti non commerciali** il reddito complessivo è determinato dalla somma algebrica di tutti i redditi, per le **società** e gli **enti commerciali** dotati di personalità giuridica il reddito complessivo, da qualsiasi fonte provenga, è considerato **reddito d'impresa**.

Conseguentemente, per le società e gli enti commerciali, le singole categorie reddituali concorrono alla formazione del reddito complessivo determinato secondo i criteri e le regole proprie del reddito di impresa.

2.7. CRITERI DI VALUTAZIONE

Accanto ai normali criteri di valutazione dei redditi, sono previsti alcuni principi generali di **valutazione**, applicabili quando le componenti di reddito non sono costituite da **moneta corrente** (art. 9, c. 2, 3 e 4, D.P.R. n. 917/1986).

2.7.1. Valore normale

I corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri **in natura** sono valutati in base al **valore normale** dei beni e dei servizi da cui sono costituiti.

Regola generale

La determinazione del valore normale deve essere effettuata facendo riferimento al **prezzo o corrispettivo** mediamente praticato (art. 9, c. 3, D.P.R. n. 917/1986):

- per i beni e per i servizi della stessa specie o **similari**;
- in condizioni di **libera concorrenza** e al medesimo stadio di commercializzazione;
- nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati (o prestati) e, in mancanza, nel tempo e nel luogo **più prossimi**.

Per la determinazione del prezzo mediamente praticato occorre far riferimento:

- ai **listini** o alle **tariffe** del soggetto che ha fornito i beni o i servizi;
- alle **mercuriali**, ai **listini delle camere di commercio** e alle **tariffe professionali**;
- tenendo conto degli eventuali **sconti d'uso** praticati.

Partecipazioni e titoli quotati

Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, la determinazione del valore normale avviene in base alla **media aritmetica** dei prezzi rilevati nell'ultimo mese (art. 9, c. 4, lett. a), D.P.R. n. 917/1986).

Per "**ultimo mese**" non deve intendersi il mese solare precedente, ma il periodo che va dal giorno di riferimento allo stesso giorno del mese solare precedente (circ. 25 febbraio 2000, n. 30/E).

Partecipazioni e titoli non quotati

Il valore normale delle altre azioni, delle quote di società non azionarie e dei titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, è determinato in **proporzione** al valore del **patrimonio netto** della società o ente.

Nel caso in cui una società sia di nuova costituzione, il valore normale va determinato in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti (art. 9, c. 4, lett. b), D.P.R. n. 917/1986).

Obbligazioni e altri titoli non quotati

Per le obbligazioni e gli altri titoli diversi dai titoli quotati e dalle partecipazioni non quotate, il valore normale è determinato comparativamente al valore normale dei titoli aventi **analoghe caratteristiche** negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri (art. 9, c. 4, lett. c), D.P.R. n. 917/1986). In mancanza di tali riferimenti, il valore normale è determinato in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo (ris. 25 luglio 2005, n. 99/E).

2.7.2. Valutazione proventi ed oneri in valuta estera

Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in **valuta estera**  sono valutati:

- secondo il **cambio del giorno** in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo;
- in mancanza, secondo il **cambio del mese** in cui sono stati percepiti o sostenuti.

I **redditi in natura** sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti ( 2.7.1.).

In caso di **conferimenti o apporti in società** o in altri enti, si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti.

Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in **mercati regolamentati** italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato secondo le regole espresse in relazione ai **titoli quotati**.

2.8. CONFERIMENTI IN SOCIETÀ

Ai fini delle imposte sui redditi, gli atti a titolo oneroso che importano **costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento** e i **conferimenti in società**  sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso (art. 9, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).

ALIQUOTE IRPEF

2.9.

Sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, **progressive per scaglioni di reddito** (art. 11, D.P.R. n. 917/1986):

Da euro	A euro	Aliquota
0,00	15.000	23%
15.001	28.000	27%
28.001	55.000	38%
55.001	75.000	41%
75.001		43%

CASO 4 - Calcolo dell'IRPEF lorda

Si supponga il caso di una persona fisica che, per il periodo d'imposta 2020, abbia percepito un **reddito imponibile** pari a **35.870 euro**.

Il calcolo dell'IRPEF lorda avviene nel seguente modo:

- su 15.000 euro si applica l'aliquota del 23%;
- da 15.000 euro a 28.000 euro (quindi su 13.000 euro) si applica l'aliquota del 27%;
- da 28.000 a 35.870 euro (quindi su 7.870 euro) si applica l'aliquota del 38%.

Quindi l'**IRPEF lorda** sarà:

$(15.000 * 23\%) + (13.000 * 27\%) + (7.870 * 38\%) = 3.450 + 3.510 + 2.990,60 = \mathbf{9.950,60 \text{ euro}}$.

ESONERI IRPEF

2.10.

Pensionati e redditi di terreni

2.10.1.

L'IRPEF non è dovuta qualora al reddito complessivo concorrano esclusivamente redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni di importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (c.d. **no tax area**) (art. 11, c. 2, D.P.R. n. 917/1986).

Di conseguenza:

- non sono dovute neppure le relative addizionali IRPEF regionale e comunale;
- non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi (sempreché il contribuente non sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili).

Il limite di pensione di 7.500 euro deve essere riferito all'**intero anno**.

Pertanto, in caso di possesso di redditi di pensione percepiti per un periodo inferiore all'anno, fermo restando la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla norma, l'esonero spetta solo se il reddito, **rapportato all'intera annualità** risulta uguale o inferiore al predetto limite.

Redditi fondiari non superiori a 500 euro

2.10.2.

L'IRPEF non è dovuta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari (art. 25, D.P.R. n. 917/1986) di importo complessivo non superiore a 500 euro (art. 11, c. 2-bis, D.P.R. n. 917/1986).

Ai fini della verifica del superamento del limite di 500 euro occorre tener conto degli effetti sostitutivi dell'IMU rispetto a IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari relativi agli immobili non locati o non affittati ➔ **10.1.6.**